# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

# 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)**

## 14° Resoconto stenografico

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1995

**Presidenza del presidente CORASANITI**

INDICE


**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1794) *Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... 2, 3, 23 e *passim*
BRICCARELLO *(Misto), relatore alla Commissione* ..... 2, 3, 23 e *passim*
FIEROTTI *(Forza Italia)* .....
FISICHELLA *(AN)* ..... 29, 31, 32 e *passim*
FONTANINI *(Lega Nord)* ..... 29, 31
FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali* ... 3, 24, 25 e *passim*
LUBRANO DI RICCO *(Progr. Verdi-La Rete)* 23, 24, 28 e *passim*
PERLINGIERI *(PPI)* ..... 28, 39
PIERONI *(Progr. Verdi-La Rete)* ..... 26, 27, 28 e *passim*
VILLONE *(Progr. Feder.)* .... 2, 24, 27 e *passim*

**(1336-B) *SALVATO ed altri: Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche ad testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 41, 45, 47 e *passim*
BRICCARELLO *(Misto)* ..... 50
FIEROTTI *(Forza Italia)* ..... 49, 50
FISICHELLA *(AN)* ..... 45, 46, 47 e *passim*
GUERZONI *(Progr. Feder.)* ..... 45, 46
MAGLIOZZI *(AN)* ..... 50
PASQUINO *(Progr. Feder.), relatore alla Commissione* ..... 41, 43, 46 e *passim*
PERLINGIERI *(PPI)* ..... 42, 47, 50
PIERONI *(Progr. Verdi-La Rete)* ..... 45, 50
SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno* ..... *Pag.* 44, 45, 49 e *passim*
VILLONE *(Progr. Feder.)* . 44, 46, 47 e *passim*



DL 0360

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

*I lavori hanno inizio alle ore 16,50.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERATE**

**(1794) *Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi***
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1794.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta di ieri, martedì 25 luglio.

Resta da esaminare il seguente emendamento, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*ter*.

1. In applicazione dell'articolo 1, comma 3, l'eventuale accorpamento di capitoli di bilancio dello Stato, e la modifica delle relative denominazioni, comportano l'indicazione, in allegato a ciascuno stato di previsione, delle modificazioni medesime e delle economie di spesa che ne conseguono».

1.0.5 IL RELATORE

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 1.0.5 da me predisposto e conforme al parere espresso dalla 5ª Commissione permanente. In pratica, si tratta di prevedere che, nell'eventualità in cui, in applicazione dell'articolo 1, comma 3, vi sia accorpamento di capitoli di bilancio dello Stato, con la modifica delle relative denominazioni, ne derivi l'indicazione, in allegato a ciascuno stato di previsione, delle modificazioni medesime e delle economie di spesa che ne conseguono.

Infatti, la 5ª Commissione permanente aveva espresso parere favorevole sul disegno di legge, a condizione che venisse inserita una norma di tale tenore. Chiedo quindi che l'emendamento venga approvato dalla Commissione.

VILLONE. Signor Presidente, personalmente ritengo che la 5ª Commissione permanente abbia posto una condizione discutibile. Credo che la nostra Commissione potrebbe anche procedere senza considerare l'osservazione fatta, ovviamente motivando il proprio comportamento, perchè la condizione posta dalla Commissione bilancio, programmazione economica si rivela inesplicabile. Comunque, se il Governo si

esprimerà favorevolmente, non abbiamo problemi ad aggiungere questo articolo 1-*bis* che ovviamente potrà essere meglio coordinato con il testo.

Vi è comunque anche una questione di principio, perchè – ripeto – l'osservazione avanzata dalla 5ª Commissione permanente non mi sembra pertinente. Era mia intenzione soltanto segnalare che il parere espresso dalla Commissione bilancio mi sembra un fuor d'opera.

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. Senatore Villone, riterrei comunque l'approvazione di questo emendamento una cautela opportuna che ci consentirebbe di approvare il provvedimento con una certa tranquillità. Il Governo potrà accogliere questa mia linea di condotta esprimendo parere favorevole. La possibilità di procedere in sede deliberante fa sì che sia più opportuno inserire una norma che, se può sembrare certamente un po' pretestuosa e ultronea, ci può comunque mettere al riparo da ulteriori contestazioni in materia.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.5, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo ora all'esame dell'Allegato 1:

ALLEGATO 1

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

*(Articolo 1, comma 1)*

1) Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni.

2) Procedimento di iscrizione nel registro degli istituti scolastici associati al sistema IBO e istituzioni di baccellierato internazionale:

testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

3) Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti:

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

4) Procedimento di prevenzione incendi:

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni.

5) Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra:

legge 28 luglio 1971, n. 585, e successive modificazioni;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

6) Procedimento per la riassegnazione dei fondi passivi perenti:

legge 23 agosto 1988, n. 362.

7) Procedimento di versamento e rimborso dell'IVA - tenuta registri:

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 39;
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1977, n. 31, articolo 6.

8) Procedimento relativo all'attività dei Centri di servizio - pagamento dei tributi evasi IVA, IRPEF, ILOR, IRPEG:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 28 e 36-*bis*;
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1977, n. 31;
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.

9) Procedimenti in materia di collocamento ordinario:

legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni;
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni;
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

10) Procedimenti in materia di collocamento obbligatorio:

legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni;
legge 3 giugno 1971, n. 397;
legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345.

11) Procedimenti di organizzazione e gestione dell'Officina Ortopedica di Vigorso di Budrio:

legge 10 maggio 1982, n. 251, articolo 19.

12) Procedimento per la denuncia di infortuni e di malattie professionali in agricoltura:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

13) Procedimento per la determinazione delle basi retributive per la liquidazione dell'indennità per l'invalidità temporanea e della rendita per infortuni sul lavoro:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

14) Procedimento in materia di accentramento degli adempimenti assicurativi per gli infortuni sul lavoro:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 12, e successive modificazioni.

15) Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 47.

16) Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di presidi agli invalidi del lavoro:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 178.

17) Procedimento per la tutela dell'integrità psicofisica dell'infortunato sul lavoro:

legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 12.

18) Procedimento per l'applicazione di sanzioni nei confronti delle aziende che occupano lavoratori pensionati, per mancata osservanza del divieto di cumulo fra pensione ed attività lavorativa subordinata:

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, articolo 40, secondo comma;
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni.

19) Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per la ricostruzione delle pensioni di competenza dell'assicurazione generale obbligatoria:

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, articolo 22;

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, articolo 19;
legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7.

20) Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi:

legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.

21) Procedimento di unificazione dei termini per i contributi previdenziali:

legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

22) Procedimento di liquidazione di sovvenzioni statali - accantonamento somme a garanzia di crediti previdenziali:

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, articolo 10, quarto comma;
legge 14 agosto 1967, n. 800, articolo 39;
legge 8 gennaio 1979, n. 7, articolo 2.

23) Procedimento relativo al computo dei servizi ai fini della pensione, con o senza riscatto:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni;
legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni.

24) Procedimento di costituzione della posizione assicurativa:

legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni.

25) Procedimento di riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni.

26) Procedimento relativo alla determinazione della misura del contributo di solidarietà al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti INPS:

legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 25.

27) Procedimento relativo alla determinazione dell'elenco delle malattie professionali per le quali ricorre l'obbligo di denuncia all'Ispettorato del lavoro, nonchè alle modificazioni o integrazioni della tabella delle malattie professionali:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 3 e 139, e successive modificazioni.

28) Procedimento relativo all'autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale agli enti che intendono operare in tutto il territorio nazionale per compiere esami medici di cui al capo VIII

del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 161.

29) Procedura di trattenuta e versamento del contributo al Servizio sanitario nazionale posto a carico dei pensionati:

legge 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 5, comma 13.

30) Procedura di riemissione ad eredi di ratei maturati e non riscossi da pensionati deceduti:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

31) Procedimento di autorizzazione alla produzione e vendita di mangimi:

legge 15 febbraio 1963, n. 281, articolo 6, e successive modificazioni;
legge 8 marzo 1968, n. 399, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152.

32) Procedimenti per la valutazione della compatibilità urbanistica di tutte le opere pubbliche statali o di interesse statale e delle infrastrutture aeroportuali ad eccezione delle costruzioni riguardanti la difesa della nazione:

legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

33) Procedimento per la creazione dei parchi:

legge 6 dicembre 1991, n. 394.

34) Procedimento di accertamento di infrazione alle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari:

legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27.

35) Procedimento in materia di collaborazioni culturali:

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 7, comma 6, e successive modificazioni;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, comma 27.

36) Procedimento per la concessione dell'autorizzazione ad eseguire opere nelle aree soggette a vincoli ambientali:

legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;
legge 29 giugno 1939, n. 1497;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

37) Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica dei

regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali, di modifica della struttura amministrativa e della dotazione di personale:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;
legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29;
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, articolo 14, comma 14, e successive modificazioni;
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, e successive modificazioni.

38) Procedimento in materia di ricorso straordinario al Capo dello Stato:

decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

39) Procedimento relativo al cambiamento o aggiunta di cognome:

regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, articoli da 153 a 164, e successive modificazioni.

40) Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari:

legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni;
legge 25 giugno 1956, n. 702;
legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive modificazioni.

41) Procedimento per la locazione di immobili di proprietà privata da destinare a sedi di istituti archivistici:

regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni.

42) Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero:

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
legge 6 febbraio 1985, n. 15;
legge 22 dicembre 1990, n. 401.

43) Procedimento per la stipula da parte delle rappresentanze all'estero di contratti per la fornitura di beni e servizi e per la gestione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo:

decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, articolo 86;

decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6, come sostituito dall'articolo 44, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573.

44) Procedimento per l'effettuazione di interventi di emergenza nell'ambito della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo:

legge 26 febbraio 1987, n. 49;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.

45) Procedimento di accreditamento dei contributi agli enti gestori di iniziative scolastiche:

legge 3 marzo 1971, n. 153.

46) Procedimento di acquisto di immobili, accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonchè donazioni o lasciti in favore di enti:

codice civile, articolo 17;
disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7;
legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive modificazioni;
legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive modificazioni;
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, e successive modificazioni;
regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

47) Procedimento per la concessione di indennità, di sistemazione e di reinsediamento ai profughi italiani:

legge 26 dicembre 1981, n. 763, e successive modificazioni;
legge 15 ottobre 1991, n. 344.

48) Procedimento di approvazione di prodotti antincendio:

decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934, *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 1934, n. 228;
decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982, Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 1983, n. 19, e successive modificazioni;
decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1992, *Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 1992, n. 66.

49) Procedimenti per la concessione di autorizzazioni di Pubblica sicurezza di competenza comunale:

testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.

50) Procedimenti di autorizzazione prefettizia per acquisti o alienazioni ai comuni e alle province:

legge 21 giugno 1896, n. 218, articolo 2;
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, e successive modificazioni.

51) Procedimenti di nomina a guardia giurata e di autorizzazione prefettizia per rilascio di porto d'armi:

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni;
legge 17 aprile 1956, n. 561;
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 133.

52) Procedimento per la realizzazione di opere pubbliche:

legge 10 dicembre 1981, n. 741, articolo 4.

53) Procedimento relativo al nulla osta delle Regioni per progetti di opere pubbliche che non attraversano zone sottoposte a vincoli idrogeologici:

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 69.

54) Procedimento relativo all'autorizzazione ad eseguire opere pubbliche in zone dichiarate sismiche:

legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 2 e seguenti.

55) Procedimento di ristrutturazione di strutture esistenti nel cimitero:

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, articolo 106.

56) Procedimento di tumulazione privilegiata:

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, articolo 105.

57) Procedimento di riconoscimento proprietà terapeutiche acque minerali utilizzate *in loco*:

regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni;
testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

58) Procedimento di notifica di nuove sostanze chimiche da immettersi sul mercato:

decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modificazioni.

59) Procedimenti per la costituzione e il funzionamento degli organi collegiali a livello scolastico e territoriale e procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico degli alunni e per la disciplina degli esami terminali, per la organizzazione dell'insegnamento, per le articolazioni interne delle dotazioni organiche, per gli esami di ammissione, revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie e nei conservatori; procedimenti per i concorsi a cattedre e a posti di personale ispettivo, direttivo e educativo, per la mobilità e l'utilizzazione del personale scolastico in sovrannumero, per la stipula di contratti di collaborazione per le attività didattiche:

legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e successive modificazioni;
decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119;
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni;
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

60) Procedimento in materia di incompatibilità per il personale scolastico in relazione ad altre attività:

legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

61) Procedimento di disciplina dell'adempimento dell'obbligo scolastico:

legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e successive modificazioni;
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

62) Procedimento in materia di tasse scolastiche:

legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

63) Procedimento in materia di adempimenti giuridico-funzionali e tecnici riguardanti gli autoveicoli e la loro circolazione, immatricolazione, rilascio targhe, revisione, demolizioni, passaggi di proprietà, sportello unico per l'automobilista:

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 93, 94, 101, 102 e 180, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

64) Procedimento per il pagamento delle tasse automobilistiche:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

65) Procedimento per la costruzione di infrastrutture aeroportuali:

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 81, e successive modificazioni.

66) Procedimento in materia di vidimazione dei libri contabili:

codice civile, articoli 2216 e 2217;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

67) Procedimento in materia di operazioni doganali:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;
legge 13 luglio 1984, n. 302;
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254.

68) Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, e successive modificazioni.

69) Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio:

legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19.

70) Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte dell'ISPESL:

regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 129 e 131;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.

71) Procedimento per la richiesta di ammissione alla Cassa integrazione ordinaria:

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e relativi regolamenti di attuazione;

legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

72) Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria:

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni;
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

73) Procedimento per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà:

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, articolo 1, e successive modificazioni;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, articolo 5, e successive modificazioni.

74) Procedimento per l'erogazione delle pensioni di invalidità e per il controllo degli stati invalidanti:

legge 12 giugno 1984, n. 222;
legge 15 ottobre 1990, n. 295, articolo 1, comma 7.

75) Procedimento per l'autorizzazione al pagamento rateale fino a trentasei mesi dei debiti contributivi:

decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

76) Procedimento per la richiesta di rimborso a domanda di contribuzioni indebite:

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e successive modificazioni.

77) Procedimento per la concessione del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia:

legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni.

78) Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi e per la concessione di utilizzo d'acqua per uso industriale:

testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

79) Procedimento di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e di accertamento dei relativi requisiti tecnico-professionali

legge 8 agosto 1985, n. 443;
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni.

80) Procedimenti per i ricorsi gerarchici delle imprese artigiane avverso le decisioni degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, delle giunte delle Camere di commercio, delle stazioni sperimentali per l'industria:

legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
legge 25 gennaio 1994, n. 82, articoli 4 e 7.

81) Procedimenti per i ricorsi in via amministrativa previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

82) Procedimento per l'assegnazione del marchio di identificazione dei metalli preziosi:

legge 30 gennaio 1968, n. 46, articolo 10, e successive modificazioni;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, articoli 15 e 21.

83) Procedimento per il ricorso al credito da parte di imprese artigiane:

legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni;
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, e successive modificazioni.

84) Procedimento per la iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle società commerciali:

legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, articolo 1;
legge 12 agosto 1993, n. 310.

85) Procedimento in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica:

legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni;
legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni.

86) Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso impresa:

legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

87) Procedimenti per la concessione di finanziamenti agevolati ed incentivazioni per lo sviluppo delle piccole e medie imprese:

legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni.

88) Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi:

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

89) Procedimento per la concessione di agibilità:

testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221, e successive modificazioni;
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, articoli 6 e 10, e successive modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

90) Acquisizione dei beni culturali mediante prelazione, acquisto diretto o esproprio:

legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

91) Istituzione, distribuzione e vendita dei biglietti d'ingresso ai monumenti, gallerie, scavi di antichità dello Stato:

regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, e successive modificazioni;
legge 26 novembre 1955, n. 1317, e successive modificazioni;
legge 23 luglio 1980, n. 502, e successive modificazioni.

92) Procedimenti relativi alla partecipazione italiana alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale:

legge 6 febbraio 1992, n. 180.

93) Procedimenti relativi alla realizzazione dei progetti promossi nel campo della collaborazione con i Paesi dell'Est europeo da parte di enti pubblici e morali:

legge 26 febbraio 1992, n. 212;
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

94) Procedimento di riscossione delle sanzioni in materia valutaria:

decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

95) Procedimento per i servizi in economia del Ministero del tesoro;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359, e successive modificazioni.

96) Procedimento per il compenso ai componenti le commissioni di sorveglianza sugli archivi:

decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni.

97) Procedimento di autorizzazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici:

decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

98) Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali:

decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni.

99) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera da impianti industriali:

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni.

100) Procedimento di dispensa dal servizio per inabilità fisica:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

101) Procedimento di trasferimento di personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli della Polizia di Stato:

decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

102) Procedimento di spesa per la locazione di immobili privati da destinare ad uso di uffici pubblici:

regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni.

103) Procedimento per il risparmio idrico:

legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni.

104) Procedimento per il trattamento delle acque reflue:

legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni.

105) Procedimento relativo alla organizzazione territoriale del servizio idrico integrato:

legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni.

106) Procedimenti per l'adozione dei programmi e per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo:

legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

107) Procedimento di nomina in ruolo degli impiegati civili dello Stato:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 10.

108) Giuramento di fedeltà degli impiegati civili dello Stato:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 11.

109) *Procedimento di collocamento fuori ruolo degli impiegati civili* dello Stato:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 58.

110) Procedimento in materia di scioglimento d'autorità delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore:

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.

111) Procedimento in materia di sostituzione del liquidatore delle società cooperative in liquidazione volontaria:

codice civile, articolo 2545.

All'allegato 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere, ovunque appaiano, le parole:* «e successive modificazioni».

All. 15/A BALLESI

*Sopprimere, ovunque appaiano, le parole:* «e successive modificazioni».

All. 16 LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere il punto 2.*

All. 23 BISCARDI, BRIENZA, BERGONZI, FRIGERIO, PRESTI, MERIGLIANO

*Sopprimere i punti 3, 31, 32, 33, 36, 44, 51, 52, 53, 58, 88, 98, 99 e 104.*

All. 1 PIERONI

*Sopprimere i punti 3, 53, 57, 65, 69, 85, 26, 37.*

All. 18 LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere il punto 3.*

All. 2 PIERONI

*Sopprimere il punto 31.*

All. 3 PIERONI

*Sopprimere il punto 32.*

All. 4 PIERONI

*Sopprimere il punto 33.*

All. 5 PIERONI

*Sopprimere il punto 36.*

All. 6 PIERONI

*Sopprimere il punto 44.*

All. 7 PIERONI

*Sopprimere il punto 51.*

All. 8 PIERONI

*Sopprimere il punto 52.*

All. 9 PIERONI

*Sopprimere il punto 53.*

All. 10 PIERONI

*Sopprimere il punto 58.*

All. 11 PIERONI

*Sopprimere il punto 59.*

All. 24 BISCARDI, BRIENZA, BERGONZI, FRIGERIO, PRESTI, MERIGLIANO

*Sopprimere il punto 60.*

All. 25 BISCARDI, BRIENZA, BERGONZI, FRIGERIO, PRESTI, MERIGLIANO

*Sopprimere il punto 61.*

All. 26 BISCARDI, BRIENZA, BERGONZI, FRIGERIO, PRESTI, MERIGLIANO

*Sopprimere il punto 62.*

All. 20 IL GOVERNO

*Sopprimere il punto 62.*

All. 27 BISCARDI, BRIENZA, BERGONZI, FRIGERIO, PRESTI, MERIGLIANO

*Sopprimere il punto 65.*

All. 21 IL GOVERNO

*Sopprimere il punto 81.*

All. 17 LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere il punto 88.*

All. 12 PIERONI

*Sopprimere il punto 90.*

All. 28 BISCARDI, BRIENZA, BERGONZI, FRIGERIO, PRESTI, MERIGLIANO

*Sopprimere il punto 91.*

All. 29 BISCARDI, BRIENZA, BERGONZI, FRIGERIO, PRESTI, MERIGLIANO

*Sopprimere il punto 96.*

All. 30 BISCARDI, BRIENZA, BERGONZI, FRIGERIO, PRESTI, MERIGLIANO

*Sopprimere il punto 98.*

All. 13 PIERONI

*Sopprimere il punto 99.*

All. 14 PIERONI

*Sopprimere il punto 104.*

All. 15 PIERONI

*Dopo il punto 111 aggiungere il seguente:*

111-*bis)* Procedimenti di convenzionamento con le banche per l'erogazione di finanziamenti agevolati

- decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 47, commi 1 e 3;
- Legge 26 novembre 1993, n. 489, articolo 3, comma 2.

All. 22 CASADEI MONTI

*Dopo il punto n. 111, aggiungere i seguenti:*

111-*a)* Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica

- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 44;
- D.lgs 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni e integrazioni;
- D.lgs 17 marzo 1995, n. 157;
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573.

111-*b)* dure connesse agli adempimenti fiscali conseguenti al deposito e all'iscrizione degli atti presso il Registro delle Imprese

- Legge 30 dicembre 1991, n. 414;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
- Decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435.

111-*c)* Procedimenti per la gestione di beni immobili confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575

- Legge 31 maggio 1965, n. 575;
- Legge 4 agosto 1989, n. 282;
- D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287;
- Legge 29 ottobre 1991, n. 358.

111-*d)* Dichiarazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP)

- Legge 24 aprile 1989, n. 144;
- Legge 27 novembre 1989, n. 384;
- Legge 26 giugno 1990, n. 155.

111-*e)* Procedimento di rimborso tributi: rimborsi di ufficio di Imposte Dirette e IVA a titolari di conto fiscale e, tramite concessionario, anche ai non titolari di conti fiscale

- Legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 78;
- Decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, articolo 20, comma 4 e articolo 18, comma 1.

111-*f)* Procedimento di versamento tributi da parte dei contribuenti: versamento tributi iscritti al ruolo a mezzo c.c. postale

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 28, comma 2.

111-*g)* Procedimento di versamento interessi di mora su tributi iscritti al ruolo: termine di decorrenza degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento di somme iscritte al ruolo nel caso di mancata notifica della cartella di pagamento

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 30, comma 3 e articolo 27, comma 2.

111-*h)* Procedimento di accertamento tributi: notificazione di avviso di rettifica e avviso di liquidazione dell'imposta di registro in un unico atto

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, articolo 52.

111-*i)* Procedimento di accertamento tributi: notificazione di atti in materia di imposte di registro, di successione, di donazione, nonchè di imposte ipotecarie e catastali

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, articoli 52 e 55;
- Decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, articolo 49.

111-*j)* Procedimento relativo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale, con cadenza mensile, di tutti i decreti relativi al personale

- testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, articoli 7, 32, 55;
- D.P.R. 13 maggio 1957, n. 686.

111-*k)* Procedimento relativo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del modello di dichiarazione IVA annuale al fine della integrazione con le istruzioni per la compilazione

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 28, comma 1;
- Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330 convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, articolo 1.

111-*l)* Procedimento relativo alla notifica dell'atto di accertamento dei tributi minori unitamente al processo verbale di constatazione (bollo, tasse automobilistiche, CCGG, ecc.)

- D.P.R. 16 giugno 1994, n. 499, articolo 2.

111-*m)* Procedimento relativo alle modalità di corresponsione della tassa di concessione governativa per l'attribuzione della partita IVA e annuale

- Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 61, comma 1;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, articolo 88 della tariffa allegata.

111-*n)* Procedimento relativo alla presentazione della formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione presso gli uffici del territorio e conservatorie dei R.R.I.L.

- codice civile, articolo 2678.

111-*o)* Procedimento relativo all'attribuzione di rendite catastali di unità immobiliari urbane denunciate ai sensi del D.M. n. 701/1994

- Decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, articolo 12;
- Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 34;

- Decreto-legge n. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, articolo 15.

111-*p)* Procedimento relativo all'alienazione o demolizione di veicoli confiscati

- regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440;
- regio decreto 23 maggio 1924,n. 827;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571;
- Legge 29 ottobre 1991, n. 358;
- D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.

111-*q)* Procedimento relativo alla riscossione della sovrattassa sulla telefonia radiomobile

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, tariffa n. 131 allegata;
- Legge 12 luglio 1991, n. 202, articolo 3.

111-*r)* Procedimento relativo al riporto dei crediti di imposta nelle dichiarazioni dei redditi

- D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

111-*s)* Procedimento per l'installazione, l'esercizio ed il controllo dei piccoli serbatoi G.P.L. (max 5 m.c.) per usi civili

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, articoli da 13 a 17
- Legge 5 marzo 1990, n. 46;
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 10.

111-*t)* Procedimento in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza

- Legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- decreto legislativo 16 aprile 1984, n. 297, articolo 510, comma 2 e articolo 580, comma 2.

111-*u)* Licenze di piccoli attingimenti (testo unico delle acque)

- regio decreto 25.7.1904, n. 523;
- regio decreto 11.12.1933, n. 1775;
- art. 13 D.P.R. n. 6 del 1972.

111-*v)* Modalità di riscossione degli indennizzi da corrispondere per utilizzo beni

- decreto ministeriale 7.4.1988

111-*x)* Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali

- regio decreto 18.11.1923, n. 440;
- regio decreto 23.5.1924, n. 827;
- legge 28.10.1991, n. 358;
- D.P.R. 27.3.1992, n. 287;
- legge 23.12.1994, n. 724.

111-*y)* Concessione di copertura di corsi d'acqua e utilizzazioni dell'area di risulta

- regio decreto 25.7.1904, n. 523;

- regio decreto 11.12.1933, n. 1775;
- D.P.R. n. 11/1972 articolo 1;
- D.P.R. n. 618/77 articoli 68, 88 e 89.

111-*z)* Richiesta di attraversamenti, lavori od opera che comunque interessano corsi d'acqua

- regio decreto 25.7.1904, n. 523;
- regio decreto 11.12.1933, n. 1775;
- D.P.R. n. 8/1972, articolo 2;
- D.P.R. n. 616/1977 articoli 88 e 89;
- Legge n. 183/1989.

All. 19 (Nuovo testo) IL GOVERNO

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, preannunzio l'intenzione di fare miei, stante l'assenza dei presentatori, tutti gli emendamenti presentati dal senatore Biscardi e da altri senatori, onde consentirne l'esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 15/A, identico all'emendamento allegato 16.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento allegato 16 io ritengo che sia troppo generica l'espressione: «e successive modificazioni». Il potere di abrogare le norme di legge dovrebbe riferirsi esclusivamente alle norme regolatrici dei procedimenti in funzione di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi. Con la semplificazione dei procedimenti invece si sono finora tentate riforme radicali e generali, intervenendo sulla sostanza degli istituti e sulla *ratio* di taluni controlli. Molteplici finora sono stati i tentativi di applicare *tout court* leggi con le quali si poneva in essere una mera semplificazione procedimentale, che tutti auspichiamo e alla quale non sono ovviamente contrario, ma il fatto è che si facevano venir meno sostanziali parametri di riferimento in ordine alla disciplina della materia.

Nei regolamenti emanati dal Governo l'articolo relativo alle abrogazioni spesso comprendeva disposizioni che facevano appunto venir meno, senza alcuna reale esigenza semplificatrice, precetti di squisita natura civilistica o organizzativa; spesso, con la forma regolamentare si è teso ad abrogare gli istituti e non già a semplificare i procedimenti.

Pertanto, la formula «e successive modificazioni» sembra disporre l'abrogazione implicita di tutte le norme in contrasto con lo stesso regolamento. Ritengo allora che non si possa accettare un'espressione così generica senza che vengano indicate specificamente le norme di legge richiamate, cioè le norme di legge derogabili dal regolamento, che devono essere puntualmente indicate dalla stessa legge, mentre l'effetto abrogativo non può essere implicito grazie all'espressione usata.

Ritengo peraltro che un'espressione così generica sia in sospetto di incostituzionalità, perchè in questo caso l'abrogazione viene rimessa discrezionalmente al Governo, senza che il Parlamento possa conoscere in precedenza quali effettivamente siano le norme che verranno abrogate.

Credo che l'espressione «e successive modificazioni» ovviamente si riferisca alle modificazioni anteriori al procedimento che stiamo esaminando e non a quelle che verranno successivamente, e che per raggiungere questo scopo possa essere sostituita con l'esplicita indicazione delle norme di legge che si intendono appunto abrogare.

È questo il motivo per cui chiedo un voto favorevole della Commissione sull'emendamento da me presentato.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, ritengo più opportuno lasciare il riferimento previsto nel testo. Voglio in tal senso sottolineare che la formula «e successive modificazioni» non è prevista per tutti i procedimenti di cui all'allegato, ma soltanto laddove le modifiche dovessero essere adottate con la tecnica della novellazione per sostituzione. Pertanto, poichè un articolo di una determinata legge verrebbe sostituito da una normativa successiva, si procederebbe con la tecnica ben nota per cui la norma successiva direbbe che quell'articolo è sostituito in un certo modo e in tal modo si realizzerebbe l'innesto della nuova normativa nel vecchio testo. È chiaro allora che, se ogni volta si dovesse introdurre il richiamo a tutte le novellazioni successive, la semplificazione lascerebbe inevitabilmente sfuggire qualche richiamo, con la conseguenza che il riordino non si verificherebbe.

Sono pertanto contrario, per queste ragioni, all'emendamento allegato 16, perchè vi sarebbe il rischio di vanificare la semplificazione in quanto potrebbero rimanere rami di una materia regolati magari da una norma che, per un richiamo sbagliato, non è stata citata nell'ambito dell'abrogazione, il che appunto pregiudicherebbe lo scopo di semplificazione.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, potrei concordare con il parere del rappresentante del Governo se non fosse che queste norme incidono sulle competenze regionali. È la connessione con la competenza specifica che mi preoccupa molto, perchè spesso queste abrogazioni riguardano proprio la competenza territoriale. Il rischio sarebbe quello di abrogare anche le competenze previste dalle modifiche successive, come vedremo dopo quando affronteremo il tema della competenza delle regioni, allorquando questa mia obiezione diventerà evidente per tutti, perchè in quel caso il rischio di incostituzionalità diventa ancora maggiore.

VILLONE. Signor Presidente, vorrei esprimere il mio dissenso rispetto alla posizione adottata dal collega Lubrano di Ricco. Comprendo la validità della sua posizione, secondo cui sarebbe opportuno avere un'indicazione puntuale di volta in volta dei testi legislativi, degli articoli e dei singoli commi coinvolti nel processo di semplificazione. Però, la mancanza di questa specifica indicazione non credo sia censurabile così come ritiene il collega Lubrano di Ricco, perchè ovviamente la lettura che dobbiamo dare quando abbiamo l'indicazione complessiva di un testo è che siano comunque toccate le parti di quel testo che hanno attinenza con il procedimento di cui si discute. Quindi, implicitamente, la lettura che noi diamo è che siano modificati quei testi solo in alcune

parti e che anche le successive modificazioni siano richiamate solo per quelle parti in ordine alle quali il procedimento ha una specifica rilevanza.

Altro problema è se poi il Governo non si atterrà a questo, perchè ciò potrà dar luogo ad un'ipotesi di illegittimità del regolamento così adottato, in quanto ci troveremo dinanzi ad un regolamento emanato in violazione di legge. Vi sarebbe cioè un vizio dell'atto-regolamento, e quindi il rimedio starebbe nell'adire le vie indicate dall'ordinamento per risolvere tali casi.

Quindi, per tutte queste considerazioni, ritengo che gli emendamenti che stiamo esaminando in questo momento non possono essere approvati.

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, circa gli emendamenti allegato 15/A e allegato 16, che intendono sopprimere le parole «e successive modificazioni», vorrei motivare il mio parere nettamente contrario, perchè la formula prevista mi sembra garantisca una possibilità di meglio operare. Al contrario, la sua eliminazione potrebbe creare una maggiore confusione anzichè dare chiarezza. Si tratta di una dizione a tutti familiare. Nel momento in cui si dovesse realizzare una elencazione tassativa delle norme e dei provvedimenti interessati senza citare le successive modificazioni si potrebbe bloccare la possibilità di applicazione.

PRESIDENTE. Dal momento che il senatore Ballesi è assente, dichiaro decaduto l'emendamento allegato 15/A.

Metto ai voti l'emendamento All. 16, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 23.

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, data l'assenza dei proponenti, faccio mio questo emendamento - come semplice senatore e non come relatore - e i successivi che recano la firma dei senatori Biscardi, Brienza, Bergonzi, Frigerio, Presti e Merigliano. Ho assunto questo impegno perchè vorrei segnalare al signor Ministro che queste proposte modificative in materia scolastica, a detta dei proponenti, rientrano in una materia che deve essere oggetto di una revisione totale. Quindi, i proponenti si chiedevano - e mi hanno chiesto di segnalarlo al Governo - se non sarebbe opportuno porre in essere tale revisione.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, questi emendamenti li avevo già letti e in parte condivisi, proponendo a nome del Governo un emendamento soppressivo del punto 62, concernente le tasse scolastiche.

A proposito degli altri procedimenti che riguardano sicuramente la materia della scuola, debbo fare la seguente considerazione. Se il riordino dell'autonomia scolastica si farà secondo un disegno coerente, or-

ganico e quant'altro, sarà una cosa positiva; ma qualora ciò non avvenisse come ci dovremmo regolare? Qui non si tratta di un obbligo di semplificare, bensì di consentire al Governo, se vuole farlo in fretta, di semplificare materie, come ad esempio gli istituti di baccellierato internazionale.

Prima o poi si addiverrà pure all'autonomia scolastica, ma nel frattempo il Governo preferirebbe che gli venisse data la facoltà di iniziare a semplificare taluni procedimenti.

Quindi, esprimo parere contrario su questo emendamento, salvo sopprimere il punto 62 perchè, trattandosi di tasse scolastiche, esso concerne una materia particolarmente delicata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento All. 23, presentato dal senatore Biscardi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 1.

PIERONI. Signor Presidente, spero vivamente che sia il relatore sia il rappresentante del Governo prendano in seria considerazione l'emendamento allegato 1 nel suo complesso, perchè mi dorrebbe molto fare dichiarazioni di voto su ogni singolo emendamento. Ciò diverrebbe un elemento discriminante per la stessa sede deliberante, anche se sono altamente favorevole e condivido insieme ai colleghi degli altri Gruppi parlamentari la richiesta di tale sede.

Inoltre, sono favorevole a che il Governo abbia allargato con un lungo elenco di emendamenti il campo di azione di questa legge delega, anche se chiederò in seguito alcuni chiarimenti su due o tre nuove proposte modificative presentate dal Governo. La cosa va benissimo, però *est modus in rebus*: non si possono disciplinare con norme di livello regolamentare questioni come quelle da me indicate, che sono tutt'altra cosa dalle materie concernenti la patente o il baccellierato internazionale.

Prendiamo il punto 3 concernente il procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti. In questo caso, passare dall'attuale dimensione normativa ad un livello regolamentare mi pare un qualcosa di non poco conto. Abbiamo mille cose più serie per rendere più semplice la vita ai cittadini!

Lo stesso dicasi per il punto 32, concernente i procedimenti per la valutazione della compatibilità urbanistica di tutte le opere pubbliche statali o di interesse statale e delle infrastrutture aeroportuali ad eccezione delle costruzioni riguardanti la difesa della nazione.

Il punto 36, concernente il procedimento per la concessione dell'autorizzazione ad eseguire opere nelle aree soggette a vincoli ambientali, potrebbe essere messo in relazione ad un palese problema di incostituzionalità, nel senso che è dichiarato nel titolo stesso l'importanza di ciò a cui si fa riferimento. Io rispetto quanto diceva il collega Villone al senatore Lubrano di Ricco, però, guardando al punto 53, mi sembra di poter dire che lo stesso titolo delegittimi quanto proposto, perchè che si vada a disciplinare in termini regolamentari una potestà regionale mi

sembra esorbitante. Non mi dilungo perchè spero che lo spirito dell'emendamento sia compreso. Non c'è alcuna volontà ostativa, se non in materia di oggetto e dei termini dell'allegato.

VILLONE. Se ho capito bene, il senatore Pieroni vorrebbe che noi votassimo in blocco l'emendamento allegato 1 per evitare poi i passaggi sui singoli emendamenti parziali, e questo può essere un buon approccio. Mi chiedo però se da questo elenco qualcosa non si possa lasciare fuori. Infatti, sono d'accordo su molte delle cose che diceva il senatore Pieroni. Per esempio, certamente sono d'accordo per quanto riguarda il punto 32 (compatibilità urbanistica), il punto 33 (creazione di parchi), il punto 36 (opere nelle aree soggette a vincoli ambientali). Non mi trovo tanto d'accordo sul punto 44, ad esempio, o sul punto 51, mentre invece sarei d'accordo sul punto 52 e sul punto 53. Non sono poi d'accordo sul punto 58 perchè, essendo questo un procedimento di notifica, non credo abbia poi quel carattere di disciplina sostanziale che potrebbe giustificare il recupero del livello legislativo. Sono d'accordo sul punto 88, mentre non lo sono tanto sul 98, perchè in questo caso si tratta di una istruttoria e quindi forse è accettabile il discorso di semplificazione. Sono poi d'accordo sugli altri due punti finali, cioè il 99 e il 104. Forse si potrebbe mediare un po' questa proposta, valutando le cose che hanno impatto diretto sui vincoli ambientali.

PIERONI. Se viene accettata dalla Commissione e dal Governo questa impostazione, posso benissimo ritirare questo emendamento e procedere alla valutazione dei singoli punti senza dilungarmi in dichiarazioni di voto inutili, se non quando ci dovesse essere un contenzioso aperto da verificare. Però vorrei sentire il relatore e il Governo su questa impostazione, signor Presidente.

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. Come relatore vorrei soltanto fare una domanda al Governo. Qui abbiamo una elencazione e un disegno di legge che ha un criterio informatore secondo uno spirito ben preciso, cioè semplificare conservando le garanzie che le norme stratificate nel tempo hanno consentito, eliminando le sovrapposizioni. Vorrei allora sentire dal Governo, sui punti di crisi, se effettivamente la semplificazione è tale da incidere sulle garanzie. Laddove il Governo ci assicuri che semplificare non significa incidere sulle garanzie, continuerei a privilegiare la grossa innovazione di questa norma, cioè quella di razionalizzare e semplificare, eliminando anche quei momenti di sovrapposizione che nascono con tante buone intenzioni e che poi diventano delle zavorre che accompagnano l'*iter* procedimentale.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Debbo dire che il Governo ovviamente, almeno nella mia persona, non legge questa semplificazione, accompagnata in alcuni casi da delegificazione, come obiettivo di ridurre le garanzie con particolare riferimento a procedimenti di grande rilevanza sotto il profilo ambientale. Però è fuori discussione che io non posso impegnare altri Ministri ad un'opera di semplificazione e di regolamentazione che un domani dovesse ridurre qualche garanzia. E allora, senza fare perdere tempo

alla Commissione, concordo con l'impostazione del senatore Villone e preciso rapidamente quali sono ad avviso del Governo i punti su cui l'emendamento del senatore Pieroni non può essere condiviso. Direi che assolutamente sono tutti quelli che ha citato il senatore Villone. Il Governo vorrebbe cioè conservare la semplificazione per il punto 31 (vendita dei mangimi), per il punto 44 (interventi di cooperazione dell'Italia con paesi in via di sviluppo), per il punto 51 (rilascio di porto d'armi), per il punto 58 (sostanze chimiche da immettersi sul mercato, notifica), anche perchè in questo caso non c'è nemmeno una delegificazione perchè s'incide con una norma che è un decreto del Presidente della Repubblica e che resterà tale, perchè il provvedimento governativo è un altro decreto del Presidente della Repubblica, e non si abbassa quindi la fonte normativa.

E ancora, il Governo vorrebbe conservare il principio sul punto 98, perchè anche in questo caso non è prevista una legge, ma un decreto del Presidente della Repubblica. Per il resto, quindi i punti concernenti la compatibilità urbanistica, i parchi, gli elettrodotti, eccetera, capisco le preoccupazioni e mi rimetto alla Commissione, senza particolari opposizioni.

PRESIDENTE. Lei ritiene di dover mantenere l'emendamento, senatore Pieroni?

PIERONI. Comunico fin d'ora che, rispetto ai cinque punti che il Governo vuole mantenere, per due di questi sono disponibile a ritirare i relativi emendamenti senza voto. Sugli altri esprimerò le mie ragioni e poi la Commissione valuterà. Ritiro quindi l'emendamento allegato 1.

PERLINGIERI. Contrariamente a quanto ha affermato il Ministro, non c'è coincidenza tra quanto da lui stesso detto e quanto diceva prima il senatore Villone. Ho preso appunti e mi sembra che ci sia una certa differenza.

PRESIDENTE. Comunque, si procederà uno per uno sui singoli punti.

Il senatore Pieroni è comunque soddisfatto del fatto che non ci sia un parere pregiudizialmente negativo. Quindi l'emendamento All.1 è ritirato.

Passiamo all'emendamento allegato 18 del senatore Lubrano di Ricco, che riguarda altri punti. Senatore Lubrano di Ricco, lei non ha seguito la tecnica del senatore Pieroni, ma ha presentato un solo emendamento globale e quindi non c'è possibilità di ritiro.

LUBRANO DI RICCO. Ritiro questo mio emendamento e farò poi un altro ragionamento che espliciterò sui singoli punti. È infatti mia intenzione – ripeto – fare un ragionamento di carattere generale e quindi, anche se negli emendamenti presentati dal senatore Pieroni mancano due dei punti da me presi in considerazione, mi riservo di intervenire sui singoli punti da lui presentati, esplicitando appunto il mio pensiero.

Signor Presidente, avevo presentato l'emendamento allegato 18 non tanto con riferimento a disposizioni normative, ma ad un ragionamento di carattere generale che investe la competenza delle regioni. Questa era l'unica *ratio* ineludibile del mio emendamento; comunque, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 2.

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

VILLONE. Signor Presidente, esprimo il mio voto favorevole.

FISICHELLA. Anch'io esprimo voto favorevole.

FONTANINI. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento All.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento All.2, presentato dal senatore Pieroni.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 3.

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Concordo con il parere espresso dal relatore, a meno di capire meglio le ragioni di questo emendamento, perchè il punto 31 concerne il procedimento di autorizzazione alla produzione e vendita di mangimi. Francamente il Governo lo vorrebbe semplificare, perchè oggi tale procedimento è regolato da due leggi e da un decreto del Presidente della Repubblica.

PIERONI. Posso anche essere d'accordo con il punto 31 se il Governo si limita solamente a semplificare il procedimento di autorizzazione alla vendita di mangimi, perchè la produzione di questi ultimi è tutt'altra cosa in quanto chiama in causa l'alimentazione animale e fa riferimento a tutta una serie di disposizioni a livello comunitario. Inoltre, sappiamo tutti che ciò è connesso anche alla sperimentazione genetica portata avanti in tale campo. Quindi, non è possibile rimetterne la disciplina soltanto ad un procedimento regolamentare.

Poichè comprendo le ragioni di semplificazione amministrativa addotte dal Governo insisto a dire, non retoricamente, che se si può trovare un punto di accordo sulla semplificazione del procedimento di au-

torizzazione alla vendita di mangimi - ma non alla produzione che è tutt'altra cosa - sono pienamente d'accordo.

VILLONE. Signor Presidente, vorrei spiegare le ragioni per cui sono contrario all'emendamento allegato 3, presentato dal collega Pieroni.

Noi stiamo discutendo la semplificazione del procedimento di autorizzazione, che in realtà non tocca gli interessi sostanziali da tutelare poi nello stesso procedimento di autorizzazione.

PIERONI. Dipende da «cosa» si autorizza a produrre!

PRESIDENTE. Il «cosa» è sostanziale.

VILLONE. Con qualunque fonte si autorizza, i beni da proteggere sono i medesimi: ad esempio, la salute, l'integrità, eccetera.

PRESIDENTE. Senatore Pieroni, qui si tratta di stabilire «chi» e «come» si debba autorizzare, non il *quid*!

PIERONI. Non insisto perchè non ne voglio fare una questione di principio, ma invito la Commissione a riflettere per non fare passi più lunghi della gamba: i Ministri passano e i Governi cambiano! Senatore Villone, quando si autorizza qualcuno a produrre qualcosa bisogna vedere «cosa» il richiedente domanda di essere autorizzato a produrre. Nel campo della produzione dei mangimi vi è una situazione estremamente complessa e pericolosa; per cui un Governo può autorizzare per via regolamentare a produrre un qualcosa che non dovrebbe essere prodotta.

PRESIDENTE. Ripeto che qui si parla di «chi» e del «come» si autorizza e non del «cosa».

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Se posso aggiungere una parola, debbo dire che questi regolamenti sono soggetti ai pareri di merito delle competenti Commissioni parlamentari. Quindi, qualora si sconfinasse dalla disciplina del procedimento alla sostanza, la Commissione parlamentare di merito lo disapproverebbe e difficilmente il Governo procederebbe egualmente.

PIERONI. Signor Ministro, come gesto di buona volontà, ritiro l'emendamento allegato 3.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 4.

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi rimetto alla Commissione.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, anche il Governo si rimette alla Commissione in quanto non ha alcuna opposizione pregiudiziale da fare.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

FONTANINI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole.

VILLONE. Anch'io annuncio il mio voto favorevole.

FISICHELLA. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento All.4, presentato dal senatore Pieroni.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 5.

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi rimetto alla Commissione.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, anche in questo caso il Governo si rimette alla Commissione in quanto non vi sono opposizioni pregiudiziali da fare, così come è avvenuto per l'emendamento All.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

VILLONE. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole.

FONTANINI. Anch'io voterò a favore di questo emendamento.

FISICHELLA. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento All.5, presentato dal senatore Pieroni.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento All.6.

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei che restasse agli atti la mia contrarietà sull'emendamento All.6 e sulle successive proposte modificative che esamineremo tra breve, perchè resto legata alla filosofia che ha ispirato il disegno di legge al nostro esame. Se avremo il coraggio di andare a incidere seriamente su queste materie con delle Commissioni parlamentari che seriamente esamineranno e potranno essere contrarie al procedimento di semplificazione, forse faremo un'opera certamente più coraggiosa e stabile.

PRESIDENTE. Vi è una notevole differenza fra il punto 32 e il punto 36 dell'allegato, perchè il primo riguarda tutte le opere pubbliche statali o di interesse statale, mentre il secondo riguarda anche le opere private.

FISICHELLA. A maggior ragione perchè riguarda anche le opere private è necessario che rimanga il vincolo ambientale!

PRESIDENTE. Non dimentichiamoci che lo spirito della semplificazione è a vantaggio dei privati.

VILLONE. Ciò non è del tutto vero.

PRESIDENTE. Gli stessi cittadini si lamentano delle lungaggini burocratiche oggi esistenti in questo settore.

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. A volte abbiamo notato come i vincoli che si sono sovrapposti nel tempo, e che hanno seguito un po' le mode, si siano poi rivelati disomogenei.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo è disponibile e si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento All.6, presentato dal senatore Pieroni.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 7.

PIERONI. Ho recepito prima l'indisponibilità del Governo a rimettere in discussione questo procedimento. Mi permetto di insistere e poi la Commissione valuterà. Non ne faccio una questione di principio; mi limito a ricordare che abbiamo in fase operativa addirittura una Commissione parlamentare d'inchiesta sul modo in cui sono stati effettuati i singoli interventi nei paesi in via di sviluppo. Procedere con regolamento a decidere su una materia che impegna in modo significativo il bilancio dello Stato mi sembra una cosa sulla cui opportunità è bene compiere una valutazione.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Proprio su questo tema, signor Presidente, posso riferire che è intenzione del ministro degli affari esteri Agnelli semplificare queste procedure, rimuovere i meandri che hanno consentito le speculazioni e le porcherie che si sono verificate in passato. Quindi qui c'è proprio una intenzione precisa del Governo di mettere mano alle norme sulla cooperazione per renderle più trasparenti di quanto non siano. Con questa dichiarazione, esprimo parere contrario all'emendamento.

PIERONI. Prevedendo che il regolamento dovrà poi essere esaminato in Commissione, ritiro questo emendamento, così come ritiro l'emendamento allegato 8.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame dell'emendamento allegato 9, presentato dal senatore Pieroni. Lei insiste su questo emendamento, senatore Pieroni?

PIERONI. Certo, signor Presidente.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* Il Governo è disponibile su questo emendamento, considerando che s'incide su una norma della legge n. 141 sugli appalti che è oggetto già di riforma del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati come «legge Merloni-*ter*» che sta arrivando in Senato, per cui la materia è già in avanzato grado di riordino. Non sono quindi interessato in questa sede ad un riordino puntuale dell'articolo 4.

VILLONE. Esprimo il parere favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento All. 9. presentato dal senatore Pieroni.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 10.

FISICHELLA. Mi era parso di capire che il senatore Villone avesse delle obiezioni su questo punto.

VILLONE. No, ero a favore dell'emendamento.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* La mia posizione in quanto anche Ministro per gli affari regionali non si deve interpretare ovviamente come difesa d'ufficio, e quindi sono disponibile ad accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo spirito dell'emendamento è che non si vieti alcunchè alle regioni, cioè che rimanga affidata alle regioni questa competenza.

Metto ai voti l'emendamento allegato 10, presentato dal senatore Pieroni.

**È approvato.**

PIERONI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento allegato 11.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 24, presentato dal senatore Biscardi e da altri senatori e fatto proprio dalla senatrice Briccarello.

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione.* Mi rimetto alla Commissione.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* Su questa materia, signor Presidente, avevo espresso un parere non favorevole all'emendamento, dicendo che è chiaro che la materia sarà nuovamente disciplinata; poichè però abbiamo cinque norme diverse che disciplinano tutte il funzionamento degli organi collegiali,

sia pure per accorparli in un'unica normativa, preferirei allora che la materia fosse semplificata.

FISICHELLA. Mi pare che le considerazioni del Ministro siano da accogliere e quindi esprimo parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. Mi astengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento All. 24, presentato dal senatore Biscardi e da altri senatori e fatto proprio dalla senatrice Briccarello.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 25, presentato dal senatore Biscardi e da altri senatori e fatto proprio dalla senatrice Briccarello.

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. Come relatore mi rimetto alla Commissione.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento All. 25, presentato dal senatore Biscardi e da altri senatori e fatto proprio dalla senatrice Briccarello.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 26, presentato dal senatore Biscardi e da altri senatori e fatto proprio dalla senatrice Briccarello.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo è contrario all'emendamento, sottolineando che qui non si tratta ancora una volta della sostanza dell'obbligo scolastico, ma del procedimento di disciplina. Non si tratta di legittimare i limiti dell'obbligo scolastico. Con questa precisazione, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Scritto così com'è sembrerebbe che il punto 61 tocchi proprio la sostanza!

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Sarei dell'idea di non accogliere il suggerimento di cui all'emendamento in esame, considerando che si fa riferimento al procedimento di disciplina e non espressamente e direttamente all'adempimento dell'obbligo scolastico in se stesso.

Comunque, per una maggiore precisione, ritengo che sarebbe opportuno modificare l'intitolazione del punto 61, e a tale scopo presento il seguente emendamento:

*Al punto 61, sostituire il titolo con il seguente:* «Disciplina dell'adempimento dell'obbligo scolastico».

All. 26A IL GOVERNO

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento All. 26, presentato dal senatore Biscardi e da altri senatori e fatto proprio dalla senatrice Briccarello.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento All. 26A, testè presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 20, presentato dal Governo, identico all'emendamento allegato 27, presentato dal senatore Biscardi e da altri senatori e fatto proprio dalla senatrice Briccarello.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* Su questo punto anche il Governo ha presentato un proprio emendamento soppressivo comprendendo che il problema delle tasse scolastiche difficilmente si limita al procedimento, in quanto si tratta di modificarle, quindi anche di modificare l'importo. Pertanto, senza una legge, avremmo delle difficoltà ad operare. Poichè si tratta di tasse, siamo di fronte a materia tributaria e quindi senza la legge sarebbe difficile provvedere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento All. 20, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Resta pertanto assorbito l'emendamento allegato 27.
Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 21.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* Signor Presidente, il Governo intende sopprimere il punto 65 dell'allegato concernente il procedimento per la costruzione di infrastrutture aeroportuali. Si tratta di uno di quei settori, regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 81, e successive modificazioni, in cui si veniva a toccare il nulla osta regionale. Quindi, si tratta di un emendamento di notevole importanza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento All. 21, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 17.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 12.

PIERONI. Signor Presidente, insisto su questo emendamento.

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo è contrario a tale emendamento, perchè questi aspetti incidono non su norme di tutela ambientale, per cui si parla di opere vincolate, bensì soltanto sul sistema di concessione e di autorizzazione.

Allora, fermo restando che la disciplina concerne sempre il procedimento e non la sostanza, quella contemplata dal punto 88, cioè l'autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi, concerne una materia in cui tanti investimenti produttivi restano bloccati per paralisi e lungaggini procedurali. Di conseguenza, il Governo ritiene che si tratti di una materia meritevole di essere semplificata.

PRESIDENTE. Quindi, la competenza regionale rimane indenne.

PIERONI. Signor Presidente, insisto su questo emendamento, anche se sono pienamente consapevole del fatto che molti investimenti - come ha affermato poc'anzi il Ministro - sono bloccati dalle lungaggini della burocrazia. Dal momento che sono intervenuto brevemente sugli altri emendamenti, mi sia consentito ricordare ai colleghi che provengo da una zona che ha la più alta incidenza del prodotto interno artigiano rispetto al prodotto interno lordo complessivo d'Italia. Sono pienamente consapevole della dimensione del problema, ma ritengo che le sue radici siano da ricercare nell'amministrazione degli enti locali, nella loro incapacità di definire le aree artigiane e di gestire il territorio.

Quindi, la questione non può essere risolta in sede regolamentare, bensì necessariamente in sede parlamentare con un riordino delle competenze dei vari enti, a partire dallo Stato per finire ai comuni. Non ritengo che quella tracciata dal Governo sia la via giusta, anche se condivido talune preoccupazioni poc'anzi espresse. Probabilmente ho una diversa filosofia di approccio rispetto a quella prospettata dal Ministro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

VILLONE. Signor Presidente, annuncio la mia astensione, invitando la Commissione competente per materia ad esaminare con particolare

attenzione il futuro regolamento che sarà presentato dal Governo in questa materia.

FISICHELLA. Signor Presidente, dopo questo chiarimento del senatore Pieroni, posso chiedere se il Ministro ritiene di aggiungere qualcosa, in modo da avere un quadro più preciso della situazione?

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, sono d'accordo che uno dei termini del problema sia quello evidenziato dal senatore Pieroni, e cioè che è proprio la cattiva gestione dell'apparato burocratico a non far funzionare le procedure, ma queste ultime sono anch'esse complicate e quindi vi sono due concause. Ora abbiamo sotto i nostri occhi questo aspetto del problema, per cui non voglio dire che l'altro non debba essere esaminato, ma insisterei per esaminare innanzitutto questo.

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. C'è da aggiungere che qualche volta le procedure complesse rendono discutibili le decisioni adottate dagli apparati burocratici.

FONTANINI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento allegato 12, perchè ritengo quest'ultimo decisivo per le autonomie locali.

FISICHELLA. Signor Presidente, annuncio la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento All. 12, presentato dal senatore Pieroni.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 28.

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in assenza dei componenti lo faccio mio.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

VILLONE. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole.

FISICHELLA. Anch'io voterò a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento All. 28, presentato dal senatore Biscardi e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 29.

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, faccio mio anche questo emendamento.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento All. 29, presentato dal senatore Biscardi e da altri senatori e fatto proprio dal relatore.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 30.

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, faccio mio anche questo emendamento.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, esprimo parere contrario, anche perchè in questo caso non si tratterebbe di una delegificazione in quanto la materia è regolamentata da un decreto del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento All. 30, presentato dal senatore Biscardi e da altri senatori e fatto proprio dal relatore.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 13.

PIERONI. Non è che non voglio la semplificazione su questo punto, però la istruttoria in questi casi è già affidata alle ditte con autocertificazione. Non può essere materia che può essere regolamentata mediante un regolamento.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Mi rimetto alla Commissione, ma voglio precisare che la materia è già disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica.

VILLONE. Dichiaro la nostra astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento All. 13, presentato dal senatore Pieroni.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 14.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Dichiaro la disponibilità del Governo.

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento All. 14, presentato dal senatore Pieroni.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 15.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* Anche su questo emendamento c'è la disponibilità del Governo alla esclusione del punto considerato.

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione.* Il relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento All. 15 presentato dal senatore Pieroni.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 22, presentato dal senatore Casadei Monti, del quale constato però l'assenza.

PERLINGIERI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento allegato 22.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* Dichiaro la posizione favorevole del Governo.

VILLONE. Anche il nostro Gruppo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento All. 22, presentato dal senatore Casadei Monti e fatto proprio dal senatore Perlingieri.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento allegato 19 (Nuovo testo).

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere favorevole.

VILLONE. Dalla lettura mi sembra che si possa votare così com'è; non mi sembra di vedere profili che richiedano particolari cautele.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* La grande parte dell'emendamento riguarda il pacchetto di adempimenti fiscali per le piccole e medie imprese ed è l'occasione per anticipare la riforma semplificativa di materie disciplinate già con decreto del Presidente della Repubblica.

FIEROTTI. Annuncio il mio voto favorevole.

PERLINGIERI. Anche io voterò a favore.

FISICHELLA. Esprimo il voto favorevole del mio Gruppo.

PIERONI. Signor Presidente, volevo chiedere al Governo di eliminare dall'emendamento i punti 111-*y)* e 111-*z)*, perchè oggi c'è una pratica selvaggia e le falde si stanno impoverendo. Quindi la situazione va effettivamente rivista, ma prego il Governo di considerare che la concessione di copertura di corsi d'acqua e utilizzazioni dell'area di risulta o la richiesta di attraversamenti, lavori od opera che interessano comunque i corsi d'acqua rientrano nei procedimenti di cui al punto 106 del precedente allegato, cioè della legge n. 183. Vorrei cioè invitare a considerarli in quel quadro e a non emanare ulteriori regolamenti. Se il Governo decidesse di eliminare questi due punti dall'emendamento, il nostro parere sarebbe favorevole.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Confesso di non conoscere approfonditamente le implicazioni di questi procedimenti. Dico solo che, se che se la Commissione convergerà su questo orientamento, non ho problema ad eliminare dal testo questi due punti, poichè non credo che siano primari nell'ottica della semplificazione.

Presento pertanto il seguente subemendamento:

*All'emendamento All.19 (Nuovo testo), sopprimere i punti 111-*y) *e 111-*z).

All.19 (Nuovo testo)/1 IL GOVERNO

VILLONE. Prima di votare, signor Presidente, vorrei una spiegazione sul punto 111-*t)*, cioè un chiarimento dal Governo, per capire bene di cosa si tratti.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Questo punto riguarda gli articoli che toccano una materia assolutamente spinosa, cioè il ritardo con cui viene liquidata la pensione definitiva. Infatti, tra quella provvisoria e quella definitiva, intercorrono anni. Quindi si mira a prevedere che entro il termine della pensione provvisoria si debba pagare la pensione definitiva, e non dover avere appunto prima una pensione provvisoria.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento All.19 (Nuovo testo)/1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento All.19 (Nuovo testo), presentato dal Governo, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'Allegato 1 nel testo emendato.

**È approvato.**

Avverto che in sede di coordinamento è opportuno inserire un riferimento per quanto concerne l'emendamento 1.0.5, precedentemente approvato, cioè quello che recepisce il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, che va aggiunto come periodo al comma 3 dell'articolo cui si riferisce.

A tale scopo, è stata presentata dal relatore la seguente proposta di coordinamento:

*Collocare nell'articolo 1, comma 3, quale disposizione aggiuntiva, l'articolo 1-*ter, *di cui all'emendamento 1.0.5.*

Coord.1 IL RELATORE

Metto ai voti la proposta di coordinamento presentata dal relatore.

**È approvata.**

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Ringrazio vivamente la Commissione e il suo Presidente per il lavoro svolto, che consentirà certamente di assicurare maggiore efficienza e snellezza nella pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Ove se ne presentasse la necessità, l'Ufficio di Presidenza procederà alle opportune modifiche di coordinamento.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

**(1336-B) *SALVATO ed altri. - Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di lezioni suppletive», d'iniziativa dei senatori Salvato, Dionisi, Marchetti, Caponi, Bergonzi, Carcarino, Manzi, Crippa, Cuffàro e Pugliese, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Pasquino di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

PASQUINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1336-B concerne «Modifiche alla legge 10 dicembre 1993,

n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive». Ho letto il titolo di tale provvedimento per esteso perchè credo che nei resoconti della sede deliberante debba essere riportato tutto quello che riguarda la definizione specifica dell'argomento.

Questo provvedimento è stato già da noi approvato in sede deliberante, dopo di che la Camera dei deputati ce lo ha trasmesso in un testo recante due lunghe modifiche.

La prima riguarda sostanzialmente una specificazione contenuta nell'articolo 1. Infatti, la Camera dei deputati ha deciso di precisare fino in fondo quanto già contenuto nel testo approvato dal Senato, e questo non crea alcun problema, perchè in un certo senso si tratta di un'aggiunta che tende puramente e semplicemente ad un chiarimento. Ovviamente, se tutte le volte ci comportassimo in questo modo licenzieremmo delle leggi chilometriche; per cui prendo atto che i deputati e le deputate hanno bisogno di maggiori informazioni scritte rispetto a noi che invece siamo in grado di compulsare i testi legislativi.

La seconda, invece, è una modifica in parte di chiarimento e in parte di sostanza, perchè serve a modificare i termini per la presentazione delle candidature e per lo svolgimento della campagna elettorale nel caso in cui entrambe cadano in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre oppure tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, in due momenti delicati che riguardano la vita di tutti i cittadini, cioè il Ferragosto ed il Natale. Quindi, è stata prevista una proroga dei termini per la presentazione delle candidature e per l'inizio della campagna elettorale. Nel primo caso si estendono di non oltre 45 giorni, mentre nel secondo caso si estendono di non oltre 30 giorni. Ritengo che anche in questo caso non vi sia alcun problema.

Di conseguenza, propongo alla Commissione di approvare il testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. *Dichiaro aperta la discussione generale.*

PERLINGIERI. Signor Presidente, vorrei chiedere dei chiarimenti al relatore perchè, come è noto, egli è un profondo conoscitore di questa materia.

Innanzitutto, se ritiene ragionevole la percentuale stabilita dall'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, che stabilisce «almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi» per attribuire a partiti o movimenti politici un contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive. Vorrei sapere se tale percentuale risponde ad una problematica concernente la partecipazione alla competizione elettorale da parte di tutte le forze politiche, e se la considera rispondente al principio di parità e di eguaglianza stabilito dalla Costituzione.

In questa sede ribadisco che in tale normativa si dà surrettiziamente un'interpretazione alla legge sottostante, destinando dei contributi ai partiti e ai movimenti politici piuttosto che ai candidati.

Inoltre, rinvengo una disparità di trattamento nell'articolo 1 tra i candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati e i candidati a quelle del Senato della Repubblica; personalmente non so spiegare questa disparità di trattamento, ma il relatore sicuramente lo saprà fare. In particolare, nella seconda ipotesi si afferma che «in caso di mancata dichiarazione, il contributo è erogato direttamente a tali candidati»; si tratta di una strana soluzione in relazione alla disciplina vigente che invece verrebbe interpretata come contributi da attribuire ai partiti e ai movimenti politici.

Per quanto riguarda l'articolo 3 sono contrario a che il Governo abbia discrezionalità nello stabilire la proroga della data delle elezioni suppletive: tale proroga deve essere automaticamente prevista dalla legge quando il termine di 90 o di 45 giorni cade in un certo periodo dell'anno, perchè il fatto che sia il Governo a decidere una nuova data mi sembra estremamente pericoloso dal punto di vista politico. E in questo caso mancherebbe veramente una garanzia.

Quindi, per tale ragioni, qualora il disegno di legge dovesse rimanere tale e quale, annuncio fin d'ora il mio voto contrario.

PASQUINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei rispondere alle osservazioni svolte dal collega Perlingieri.

Sul secondo punto, e cioè sulla discrezionalità concessa al Governo, devo dire che non esprimo una posizione specifica. A me pare che l'attuale testo possa andare bene, ma non ho nulla in contrario se la Commissione ritiene necessario stabilire un termine tassativo che il Governo è obbligato a rispettare. Comprendo le perplessità avanzate dal senatore Perlingieri e paradossalmente in questo caso avrei un *favor* a vantaggio del Governo che probabilmente è in grado di stabilire una data adeguata, senza pensare che vada a manipolare la data delle elezioni. Però, lo ripeto, a tal proposito mi rimetto alla Commissione.

Per le altre due obiezioni, che mi sembrano francamente un po' più di sostanza, rispondo alla seconda dicendo che la normativa al nostro esame dipende dalla legislazione vigente, perchè alle elezioni del Senato della Repubblica sono ammesse candidature individuali. Quindi, la differenza esistente nell'attuale legislazione consente questo tipo di normativa e quindi ad ognuno di noi di presentarsi senza alcuna etichetta di partito e di aver diritto al tipo di rimborso previsto dalla legge.

A tal proposito, invito quindi il senatore Perlingieri a riconsiderare il suo voto contrario, perchè a mio avviso non è una causa giusta per cui combattere.

Circa la prima obiezione, e cioè sulla ragionevolezza della percentuale prevista dall'articolo 1, ci troviamo in un settore in cui valgono le preferenze, ma forse dobbiamo tener conto della logica del sistema che cerca di incentivare la formazione di coalizioni e di alleanze. Quindi, prevedere la soglia del 15 per cento significa incentivare la partecipazione dei piccoli gruppi ad una coalizione nella quale i loro candidati siano sicuri di superare almeno tale percentuale.

Non so se ciò sia ragionevole, però sono sicuro che va nella direzione che molti di noi auspicano, relativa alla formazione di coalizioni che raccolgano almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.

VILLONE. Signor Presidente, vorrei svolgere qualche considerazione su ciò che ha detto il collega Perlingieri.

Per quanto riguarda la prima osservazione in merito al fatto che il Governo può disporre la proroga, debbo affermare che innanzitutto è sempre l'Esecutivo che fissa la data delle elezioni e quindi non è che conferiamo una qualche facoltà o potere che il Governo normalmente non ha. Il decreto del Presidente della Repubblica è un atto governativo, quindi a me non sembra una soluzione opportuna prevedere un termine fisso, perchè ciò potrebbe creare il rischio di stabilire le elezioni ad una data incongrua per un qualsiasi motivo, e ci potremmo trovare a votare in un giorno infrasettimanale.

È invece giusto prevedere questa flessibilità che a me sembra tutto sommato ragionevole perchè, considerando i casi limite che si possono verificare, si tratta di un periodo che ci mette al riparo dall'impossibilità di svolgere elezioni in determinate condizioni. Del resto, si stanno verificando casi nei quali ci si trova dinanzi ad un tale insieme di circostanze per cui vi sarebbero elezioni con campagne elettorali in agosto.

Sull'altro punto, non dobbiamo dimenticarci – e già lo ha detto il relatore Pasquino – che la normativa che stiamo esaminando si collega ad una legge più generale. Di conseguenza, la soglia del 15 per cento, che sembra arbitrariamente determinata, in realtà non lo è, perchè si collega al sistema base che – in particolare all'articolo 9, comma 2 – prevede per il Senato una soglia del 5 per cento per i candidati collegati in gruppi in ambito regionale e del 15 per cento per i candidati che concorrono da soli nel singolo collegio.

In realtà, trattandosi di elezioni suppletive, ed essendo necessariamente il singolo collegio la logica di questo modello, si è ritenuto di far capo, credo giustamente, all'archetipo già esistente nella norma generale, non potendosi far riferimento all'ipotesi del singolo candidato. Non c'è quindi alcuna incoerenza, è una scelta ragionevole, considerato che questa è una normativa che va considerata congiuntamente all'altra.

Pur essendo astrattamente criticabile ritengo che questa sia l'unica scelta possibile per quanto attiene all'insieme della normativa.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame è una proposta di iniziativa parlamentare. Il Governo, nell'assoluto rispetto delle decisioni assunte dalla Camera dei deputati, si limita a sottolineare la particolare urgenza dell'articolo 4 del provvedimento in esame, che si riferisce a previsioni che si applicano all'elezione suppletiva della circoscrizione di Napoli e Campania 1. Questa disposizione è stata introdotta dalla Camera; essendo già stata fissata la data di queste elezioni abbiamo ora l'urgenza assoluta di conoscere la sorte definitiva del provvedimento. Nel merito condivido le osservazioni del senatore Villone.

Il Governo avrebbe potuto essere favorevole anche ad un'altra soluzione. Mi permetterei però di far presente, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 4, che un'eventuale modifica comporterebbe il ritorno all'altro ramo del Parlamento, e non si può modificare la normativa a procedimento elettorale avviato. Il procedimento elettorale non è iniziato ancora, ma sarà avviato domani o dopodomani.

GUERZONI. Signor Presidente, voterò a favore del provvedimento in esame, tuttavia ho un'obiezione circa il fatto che si tratti di un semplice completamento della normativa esistente e avanzo quindi l'ipotesi che sia costituzionalmente discutibile.

Capisco le difficoltà esistenti, ma ritengo, da un punto di vista costituzionale, che sia il cittadino elettore sia quello candidato si trovino menomati rispetto alle opzioni più ampie che hanno a disposizione in caso di elezioni generali.

Pur essendo favorevole, come ho già detto, al provvedimento, nutro forti perplessità sulla costituzionalità della norma.

FISICHELLA. Signor Presidente, ritengo che il provvedimento al nostro esame possa essere sostanzialmente accolto nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Non interverrei con modifiche, dopo le spiegazioni e i chiarimenti forniti dal collega relatore e da altri.

Se pensiamo al criterio del 15 per cento dei voti validamente espressi, di cui all'articolo 1, che potrebbe apparire arbitrario, a me pare che non sia tale nella logica delle aggregazioni che questo sistema elettorale vuole promuovere; inoltre ci accorgiamo, dalle statistiche elettorali, che molto spesso è proprio su quella percentuale che si è aggirato il livello del candidato terzo.

Possiamo in qualche modo avvicinare questa misura del 15 per cento ad una sorta di clausola di sbarramento, prevista in moltissime normative elettorali. Del resto una clausola di sbarramento è prevista anche nella normativa vigente cui il disegno di legge in esame fa riferimento.

PIERONI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole sul disegno di legge in esame. Le obiezioni espresse dal collega Guerzoni mi sembrano fondate, ma purtroppo determinate di necessità allo stato di fatto. Infatti, questa minore opportunità è derivata dalla mancata contestualità con le elezioni generali. Le vie da seguire a questo punto sono solo due: o si decide che si procede alle elezioni generali ogni volta che c'è da rinnovare un collegio oppure che non vi siano elezioni al di fuori delle elezioni generali. Questa sarebbe stata la soluzione perchè non si determinasse la disparità di opportunità cui faceva riferimento il collega Guerzoni.

PRESIDENTE. Vorrei sollevare una perplessità relativamente agli articoli 3 e 4. Questi infatti potrebbero essere ritenuti afferenti a materie elettorali, e ciò ne escluderebbe la possibilità di trattazione in Commissione in sede deliberante, ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, e dell'articolo 35, comma 1, del Regolamento.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Questi articoli riguardano però una fase precedente al procedimento elettorale.

GUERZONI. A questo punto si rafforzano le perplessità circa la costituzionalità della norma.

PASQUINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, stiamo discutendo di norme che riguardano il finanziamento di elezioni suppletive, e non procedimenti elettorali.

È stata introdotta una norma che riguarda le date, ma non quella che in senso tecnico chiameremmo legge elettorale.

La questione di incostituzionalità sembrerebbe quindi malposta.

Devo dire, purtroppo in assenza del senatore Guerzoni, che trovo incredibile la sua obiezione perchè la parità delle opportunità si valuta nel contesto e quindi nel luogo ove si svolgono le elezioni suppletive, non quindi tra le elezioni suppletive e le elezioni generali. Occorre allora chiedersi se in questo caso c'è parità di opportunità. Io credo assolutamente di sì e quindi che non ci sia alcun tipo di obiezione di costituzionalità possibile.

VILLONE. Siamo d'accordo con gli argomenti del senatore Pasquino.

FISICHELLA. Signor Presidente, se noi non approvassimo quello che qui viene proposto, contribuiremmo in qualche modo a determinare una situazione di disparità, di fatto e anche di diritto, fra i candidati deputati che debbono presentarsi all'elezione suppletiva e i candidati che viceversa si trovano nella situazione nella quale l'intero corpo elettorale e tutti i collegi sono interessati alla consultazione. Se non facciamo questo, diamo luogo - ripeto - ad una disparità di trattamento fra i candidati all'elezione suppletiva e gli altri.

PRESIDENTE. Però, come la mettiamo con il problema della violazione dell'articolo 72 della Costituzione?

FISICHELLA. L'unico criterio - e mi sembra che in questo il senatore Pasquino abbia ragione -, cioè il principio generale, è rappresentato dalla periodicità del voto. Ma la periodicità del voto è un principio che viene vulnerato soltanto se il voto viene rinviato oltre il termine periodicamente fissato dalla normativa, compresa la normativa costituzionale. Se però il voto è anticipato, come nella fattispecie, l'anticipazione non può costituire una questione che attiene al principio generale e quindi anche alla costituzionalità. La anticipazione deriva da una situazione di fatto che si è determinata, cioè la scomparsa di un parlamentare, o anche le dimissioni, e quindi la necessità d'intervenire. In questo senso, la fissazione della data non è questione che vulnera un principio generale e che quindi investe la costituzionalità; è semplicemente una questione che riguarda un dato empirico, non più una questione di principio.

PRESIDENTE. Ma l'articolo 72 non parla di principio, bensì di legge elettorale.

FISICHELLA. Ma qui non siamo nell'ambito della legge elettorale, la quale fissa i criteri in virtù dei quali si svolge la competizione, cioè l'uso del criterio maggioritario o proporzionale, eccetera.

PERLINGIERI. Signor Presidente, ho apprezzato molto, come sempre, l'intervento del collega Fisichella, che ha fatto abilmente da avvocato agli argomenti addotti, ma con tutta sincerità l'obiezione che il Presidente della Commissione ha sollevato in relazione al quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione è di una serietà incredibile. La verità è che l'errore fu fatto dalla legge originale. Quella legge, però, aveva seguito la procedura corretta di una legge approvata in Aula, e si trattava di un disegno di legge riguardante la procedura elettorale.

L'articolo 72 della Costituzione è esplicito su questo punto, perchè il suo quarto comma, dopo aver definito le procedure normali - e quella che noi stiamo seguendo non è una procedura normale -, esclude dalla procedura non normale i disegni di legge in materia costituzionale e elettorale. Ora sfido chiunque a dire che questa non è materia elettorale, perchè lo è sicuramente. E allora la mia preoccupazione è che noi qui ci lasciamo prendere dalla fretta, come sempre. Questo articolo 4 il Governo lo ha potuto predisporre con decreto-legge, lo ha poi «infilato» in un disegno di legge e ci chiede di procedere in sede deliberante. Cosa succederà? Che chi perde l'elezione impugnerà davanti alla Corte costituzionale la nullità del procedimento, e saremo di fronte ad una situazione dalla quale non usciremmo più. Ora, noi siamo la Commissione affari costituzionali, che ha il dovere di rilevare proprio le eventuali incostituzionalità. E allora, non ci accorgiamo noi che questa è materia elettorale e che quindi, secondo l'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, non si può approvare con la procedura normale? Non ci possiamo fare carico di questi errori! Noi siamo legislatori garanti che dobbiamo affermare in questa Commissione che questa è materia elettorale che non può essere esaminata dalla Commissione in sede deliberante! Questo è tutto. Tengo a mettere a verbale questa posizione, perchè da qui ad un anno, dopo che si saranno svolte le elezioni e che davanti alla Corte costituzionale si instaurerà un procedimento d'incostituzionalità nei confronti di questa legge, si sappia che qualcuno in questa Commissione ha sollevato il problema in quanto era fondato. Quindi, non vogliamo boicottare nessuno, ma solo rispettare le leggi; e se vogliamo garantire la Carta costituzionale come Commissione, lo dobbiamo fare anche se questo fatto crea qualche problema, perchè altrimenti in questo paese garanzie non ce ne saranno più e la Carta costituzionale, come già sta avvenendo, diventerà cartastraccia!

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha esaminato il testo in Assemblea.

PERLINGIERI. E allora facciamolo anche noi! Come Gruppo, ma soprattutto a titolo personale, ritiro il mio consenso alla sede deliberante su questa materia. Non ho mai dato in realtà il mio consenso, ma meno che mai posso darlo adesso.

VILLONE. Capisco le obiezioni, ma francamente mi pare che l'argomento addotto dal senatore Pasquino abbia la sua validità. Il criterio e la formula adottata dall'articolo 72 della Costituzione riguarda la materia elettorale, quindi sostanziale. Noi possiamo avere disposizioni elettorali, definite come tali, che in realtà non toccano la materia elettorale e,

viceversa, possiamo avere disposizioni in materia elettorale che non recano questa etichetta. È un criterio non formale, ma sostanziale quello che deve essere applicato.

Qui non è disciplinato alcun profilo sostanziale inerente all'elezione in quanto tale, cioè alla selezione tra i candidati, alla «traduzione dei voti in seggi», come si dice. È soltanto l'individuazione del momento nel quale parte – se vogliamo – il procedimento appunto di traduzione dei voti in seggi, che definiamo come procedura elettorale. Quindi è una questione esclusivamente temporale, non c'è alcun profilo di merito. E essendo il criterio dell'articolo 72 sostanziale e non formale, credo ci sia lo spazio per una deliberazione nella formula su cui ci siamo avviati. Comunque, credo che sia il Presidente a dovere assumere delle decisioni.

PASQUINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, continuo a pensare che posso anche avere ragione e sono convinto che ci sono buone ragioni per pensare che questa non sia tecnicamente una legge elettorale che disciplini aspetti che si definiscono come analoghi a quelli che noi riteniamo tipici della materia elettorale, e cioè precisamente il modo in cui i voti vengono tradotti in seggi, e mi rifaccio all'intervento dei senatori Villone e Fisichella. Se lei però, signor Presidente, la pensa diversamente, spetta a lei assumere delle decisioni.

Se lei la pensa diversamente – e glielo dico con grande franchezza – doveva fin dall'inizio respingere l'assegnazione del disegno di legge n. 1336 in sede deliberante: in quanto Presidente doveva esprimere la sua contrarietà.

Se lei rimane della sua posizione, si assuma la responsabilità che le compete, affermando: per questa ragione è meglio non procedere in sede deliberante.

PRESIDENTE. Senatore Pasquino, la sede deliberante fu disposta all'inizio, quando il disegno di legge non conteneva l'articolo 3, introdotto successivamente dalla Camera dei deputati.

FISICHELLA. Dal punto di vista procedurale mi pare ineccepibile.

PRESIDENTE. D'altra parte, è la prima volta che leggo il nuovo testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

FISICHELLA. La verità è che non dovevamo iniziare la discussione nel momento in cui si riteneva che vi fosse questa eccezione. Signor Presidente, lei ci doveva dire che avendo ricevuto questo testo dalla Camera dei deputati, poichè nella sua attuale stesura contiene determinate innovazioni, queste ultime ne impediscono un esame in sede deliberante.

PRESIDENTE. Comunque, la Commissione è investita ora di tale questione.

PASQUINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, se lei obietta che vi è una questione di costituzionalità, io – come si suol dire – deferisco, nel senso che accetto la sua eccezione.

VILLONE. Non ho capito bene se la questione è procedurale o se vi sono altre ragioni.

Signor Presidente, ad un certo punto lei ha avanzato un dubbio che probabilmente sarà accompagnato da considerazioni tecniche, altrimenti non mi spiego questo suo atteggiamento.

PRESIDENTE. Senatore Villone, il problema è sorto durante la discussione odierna e nella sostanza corrisponde a quanto hanno già espresso anche altri senatori.

VILLONE. E allora, che cosa facciamo dal punto di vista procedurale? Lei ha posto una questione e successivamente sono state fatte delle considerazioni che forse sono sufficienti a superare il dubbio posto; vorrei capire ora cosa vogliamo fare.

FIEROTTI. Il provvedimento deve essere rimesso in Aula.

PRESIDENTE. Comunque, è sempre la Commissione che deve decidere in merito o meno alla propria competenza.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, vorrei intervenire soltanto per affermare che il procedimento elettorale ha inizio con l'affissione dei manifesti, e ciò ancora non è avvenuto. Di conseguenza, vorrei evidenziare che ancora non è iniziato il procedimento elettorale.

Inoltre, vorrei fare la seguente riflessione. Quando si ottenne l'assegnazione della sede deliberante sul disegno di legge n. 1336 si parlava di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive, e quindi ci trovavamo sempre in materia elettorale. Se ci vogliamo riferire al procedimento elettorale, ripeto che esso non è ancora iniziato, perchè non vi è stata l'affissione dei manifesti, il che avviene 45 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni.

Se è materia elettorale mi sovviene che anche all'inizio era tale, perchè ci si riferiva a contributi in caso di elezioni suppletive.

VILLONE. Signor Sottosegretario, o abbiamo un concetto ampio in materia elettorale, e quindi vi rientrano anche le spese, oppure abbiamo un concetto tecnico, e quindi è tutto un altro discorso.

PRESIDENTE. Il rimborso delle spese elettorali non ha nulla a che vedere con il procedimento elettorale.

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma il procedimento elettorale non è ancora iniziato.

PRESIDENTE. Comunque, la Commissione ha la facoltà di passare in sede referente e quindi far sì che il disegno di legge al nostro esame sia esaminato e votato dall'Assemblea, perchè l'articolo 35, comma 2, del Regolamento recita: «Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Com-

missione richiedano al Presidente del Senato, o, a discussione già iniziata, al Presidente della Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso e votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109».

Quindi, vi è pure questa possibilità.

PASQUINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo che la Commissione continui l'esame del disegno di legge n. 1336 in sede referente, acquisendo la discussione che finora è già stata fatta.

PERLINGERI. Signor Presidente, sono favorevole alla proposta avanzata dal relatore, perchè si tratta della procedura più corretta da seguire.

VILLONE. Siamo sicuri che poi tale disegno di legge verrà calendarizzato in Aula nella seduta antimeridiana di domani?

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, vorrei intervenire per dire chiaramente agli onorevoli senatori che naturalmente non posso garantire l'applicazione immediata dell'articolo 4 del disegno di legge al nostro esame, perchè i tempi sono tali per cui il procedimento elettorale deve andare avanti in quanto è stata già fissata una data. Dico questo perchè si sappiano le conseguenze di talune scelte.

VILLONE. Signor Sottosegretario, e se il disegno di legge al nostro esame venisse approvato domani mattina in Aula?

SCIVOLETTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. È domani che dovrà aver luogo l'affissione dei manifesti; allora sì che inizierebbe il procedimento elettorale.

VILLONE. Se una volta approvata la legge viene pubblicata nella stessa giornata, essa entra in vigore a mezzanotte.

FIEROTTI. Signor Presidente, esprimo il mio assenso alla proposta del collega Pasquino, ineccepibile anche sul piano procedurale. Quindi, procediamo ora con la sede referente, dopo di che trasmetteremo tale disegno di legge alla Presidenza del Senato, per farlo calendarizzare in Aula domani mattina. Dopo di che, il problema non è più di nostra competenza.

MAGLIOZZI. Signor Presidente, anch'io esprimo il mio assenso.

BRICCARELLO. Vorrei che restasse agli atti anche la mia adesione.

PIERONI. Signor Presidente, annuncio che non parteciperò alla votazione sulla proposta proposta avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta avanzata dal senatore Pasquino, affinchè il disegno di legge n. 1336-B sia rimesso all'Assemblea.

**È approvata.**

In conseguenza dell'esito di tale votazione, l'esame del disegno di legge n. 1336-B proseguirà in sede referente.

*I lavori terminano alle ore 18,25.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE